

## DETERMINAZIONE

**N° 00091 DEL 03.02.2021**

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI

**OGGETTO:** esecuzione sentenza n°747/2020 RGAC – Trib CS – R.M./AOCs (fasc 1026)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza della delega conferita dal Commissario Straordinario, Prof.ssa Isabella Mastrobuono, con deliberazione n° 9 del 21.01.2021, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

## **Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi**

### **PREMESSO**

che questa Azienda, a conclusione di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, ha, a suo tempo, sottoscritto con FARO Assicurazioni S.p.A. Polizza assicurativa triennale per Responsabilità Civile verso Terzi n°10.7005952, con decorrenza dal 30/06/2008 al 30/06/2011;

che in data 22.12.2009, acquisita al prot. n° 21398, perveniva richiesta di risarcimento da parte dei Sig.ri T.G e P.E., per i danni che gli istanti asserivano aver subito il proprio figlio a seguito di trattamenti sanitari erogati presso il P.O. Annunziata;

che la richiesta di risarcimento danni è stata ritualmente trasmessa, per mezzo di General Broker Service S.p.A., alla Compagnia di Assicurazioni, con nota prot. n° 206 del 07.01.2010;

che con atto di Citazione acquisito al protocollo aziendale n° 20819 del 17.07.2012 i Sig.ri T.G e P.E hanno convenuto l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dinnanzi ai giudici del Tribunale di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni in precedenza lamentati;

che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n°185 del 10/08/2011, l'impresa FARO Assicurazioni S.p.A. è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa;

che con nota del 30.07.2012 il Broker comunicava all'Azienda di costituirsi in giudizio a mezzo di proprio legale fiduciario e che, pertanto, l'Azienda ha provveduto in proprio alla costituzione in giudizio con il patrocinio dell' avv. Paolo Siciliano, legale interno, espletando in sede di costituzione in giudizio, la Chiamata in garanzia della Faro Assicurazioni S.p.A., terzo obbligato;

che il Commissario Liquidatore di Faro Assicurazioni S.p.A., per tale sinistro, aveva a suo tempo previsto l'ammissione condizionata di €. 20.000,00;

che il procedimento di primo grado si è concluso e l'avv. Siciliano ha trasmesso la Sentenza n° 2216/2020 del Tribunale di Cosenza con la quale il Giudice, dott.ssa Carmen Misasi, ha disposto il pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, delle somme di €. 10.057,00 oltre interessi rivalutazione come motivato nella sentenza;

che il COVASI nella riunione del 21.12.2020, esaminate le statuizione del Giudice e la documentazione istruttoria agli atti, ha preso atto della mancanza di elementi che possano supportare il gravame, decidendo, quindi, di eseguire la sentenza;

che, pertanto, occorre liquidare, in esito al procedimento n° 3761/2011 RGAC, ai Sig.ri. T.G e P.E. la somma complessiva di **€ 11.364,38** comprensiva di rivalutazione alla data del sinistro e interessi, come motivato nella sentenza n° 2216/2020;

che occorre altresì liquidare, per spese di lite riconosciute in sentenza, all'avv. Virginia Fusco, in forza di procura all'incasso trasmessa con pec del 27.01.2021 la somma complessiva di **€ 4.023,80** di cui € 2.800,00 per compensi liquidati dal Giudice, € 420,00 per spese al 15%, € 128,80 per CPA al 4% ed € 675,00 per esborsi;

che l'importo da corrispondere non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014 come modificata dalla L. 208/2015 e RA ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 190/2014;

che alla spesa complessiva di **€ 15.388,18** scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2021 conto n° 20521010 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali";

che la somma pagata sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura e lo scioglimento della riserva;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

## **DETERMINA**

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere ai Sig.ri T.G e P.E. in esecuzione della Sentenza n° 2216/2020 resa dal Tribunale di Cosenza in esito al giudizio n° 3761/2011 RGAC, la complessiva somma di **€ 11.364,38**;

di corrispondere all'avv. Virginia Fusco, del Foro di Cosenza, la somma complessiva di **€ 4.023,80**;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad **€ 15.388,18**, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 Bilancio 2021;

di notificare all' U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di precisare che la somma pagata sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura e lo scioglimento della riserva;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

### **Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa L. Sirianni

### **Il Direttore dell'UOC**

#### **Affari Generali**

Dott. Vincenzo Scoti

## SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_;
- è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)

## SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)

## SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)